

Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia

Avv. Dalmazio BOSSI

Via Verdelli 2

26013 CREMA (Cr)

Tel. 0373/257472

06 settembre 2016

Con esposto 04 settembre 2016 il sig. RUSSOMANNO FRANCESCO – tessera n. 460599 Presidente del Comitato Provinciale di MONZA ha comunicato che in occasione della gara di Coppa Italia tra i Comitati di Monza e di Lodi venne convocato il giocatore PROSERPIO PAOLO – tessera n. 449120 tesserato per la BOCCIOFILA SULBIATESE.

Quest'ultimo ha comunicato che per motivi di lavoro non sarebbe potuto essere presente dall'inizio della gara: richiesta accolta dal Comitato che lo ha inserito nella lista degli atleti.

In data 03.09.16 appena iniziati gli incontri il sig. PROSERPIO PAOLO si è presentato e si è dimostrato contrariato perché una gara del primo turno era iniziata.

Il Presidente ha consegnato al Direttore dell'incontro la formazione del secondo turno (in cui era inserito il nome del giocatore PROSERPIO PAOLO, ma quest'ultimo si è allontanato dal bocciodromo e, benché richiamato, ha risposto al Presidente: "gioca tu".

Il comportamento del giocatore PROSERPIO, cui il Comitato aveva concesso – per motivi di lavoro – di poter arrivare a gara iniziata, viola l'art. 61 comma 3 n. e) del Regolamento di Giustizia e Disciplina e cioè di aver agito in maniera sportiva non corretta.

A parere del Giudice Territoriale della LOMBARDIA il sig. PROSERPIO PAOLO ha violato altresì l'art. 61 comma 3 lettera m) per aver costretto la Direzione a scelte non preventivate e quindi il suo comportamento ha influito sulla regolarità della gara.

P.Q.M.

Il Giudice Territoriale per la LOMBARDIA, ritiene PROSERPIO PAOLO tessera n. 449120 – tesserato per la BOCCIOFILA SULBIATESE, colpevole di aver violato l'art. 61 n. 3 lettere e) e m) del Regolamento di Giustizia e Disciplina e per una sorta di continuazione nella sua condotta che con un comportamento ha compiuto due violazioni dell'art. 61 n. 3 Regolamento di Giustizia e Disciplina, lo condanna alla squalifica di mesi uno e giorni 15 aumentata di giorni 15 per la recidiva, e pertanto complessivamente di mesi due a datare dal 15 settembre 2016 al 15 novembre 2016.

Il Giudice Sportivo Territoriale  
(avv. Dalmazio Bossi)

